

Rapporto al messaggio 1416

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 22 novembre 1966 concernente il disegno di legge che modifica la legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954

Il 25 giugno 1965, l'Assemblea federale approvava un decreto di legge che istituisce delle agevolanze in materia di votazioni ed elezioni federali con chiari intendimenti di permettere anche a coloro che, per motivi diversi, non potrebbero partecipare agli scrutini, di esprimere il loro voto per corrispondenza. Giusta la legge federale citata, godranno di queste facilitazioni i malati, gli infermi, i pazienti dell'assicurazione militare che, senza essere malati o infermi, sono sottoposti a cura o provvedimenti di integrazione professionale fuori del luogo di domicilio, i cittadini che, per esercitare la professione, soggiornano fuori del luogo di domicilio, o impediti da forza maggiore, di recarsi alle urne. Una recente circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali, interpretando la volontà del legislatore che vuole una applicazione estensiva del voto per corrispondenza quando vi fosse impedimento reale, riconosce il diritto a quel sistema di voto anche agli studenti che si assentano dal loro domicilio per ragioni di studio.

La nuova norma di legge, che è applicabile - lo si ripete solo per le votazioni ed elezioni federali e che è entrata in vigore con il 1. gennaio 1967, comporta la modificazione della nostra LVE del 23 febbraio 1954, per cui il Consiglio di Stato propone l'aggiunta di un nuovo art. 179 bis.

Motivi di ordine pratico inducono ad essere d'accordo di lasciare la regolamentazione del voto per corrispondenza al Consiglio di Stato.

Vi proponiamo pertanto di accettare il messaggio n. 1416 con la modificazione della LVE così come proposta dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione:

R. Franzi, relatore

Barchi - Bernasconi - Lepori, con riserva -

Pessi - Scacchi - Staffieri - Tamburini.

